

**Immobili a destinazione ordinaria****GRUPPO A (unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)**

- A1 Abitazioni di tipo signorile (1)
- A2 Abitazioni di tipo civile (1)
- A3 Abitazioni di tipo economico (1)
- A4 Abitazioni di tipo popolare (1)
- A5 Abitazione di tipo ultrapopolare (1)
- A6 Abitazione di tipo rurale (1)
- A7 Abitazione in villini (1)
- A8 Abitazione in ville (1)
- A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici (1)
- A10 Uffici e studi privati (1)
- A11 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi (2)

(1) Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria occorre ricordare che, essendo la qualificazione dei tipi relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente

(2) Rifugi di montagna, trulli, sassi, baite etc.

**GRUPPO B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)**

- B1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme B/2 Case di cura e ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1949, n. 1249) (3)
- B3 Prigioni e riformatori
- B4 Uffici pubblici
- B5 Scuole, laboratori scientifici
- B6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
- B7 Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
- B8 Magazzini sotterranei per deposito di derrate

(3) Rientrano nell'articolo 10 della legge quando hanno fine di lucro: a) i fabbricati (o parti distinte e autonome di fabbricati) destinati a officii, teatri, cinematografi e alberghi, anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni; b) i fabbricati (o parti nettamente distinte e autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni

**GRUPPO C (Unità immobiliare a destinazione ordinaria commerciale e varia)**

- C1 Negozi e botteghe
- C2 Magazzini e locali di deposito
- C3 Laboratori per arti e mestieri
- C4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'articolo 10 della legge) (4)
- C5 Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'articolo 10 della legge) (4)
- C6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
- C7 Tettoie chiuse o aperte

(4) Vedi nota 3

**Immobili a destinazione speciale****GRUPPO D**

- D/1 Opifici
- D/2 Alberghi e pensioni (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1949, n. 1249) (5)
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1949) (5)
- D/4 Case di cura e ospedali (quando per le loro caratteristiche, rientrino nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1949, n. 1249 e abbiano fine di lucro)
- D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione (sempreché abbiano le caratteristiche per rientrare nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1949, n. 1249) (5)
- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (sempreché abbiano le caratteristiche per rientrare nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1949, n. 1249 e abbiano fine di lucro) (5)
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio (6)

(5) Rientrano nell'articolo 10 della legge, quando hanno fine di lucro

(6) Sono considerati opifici ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 e dell'articolo 3 del Regolamento 22 agosto 1877, n. 4024

**Immobili a destinazione particolare****GRUPPO E**

- E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e aerei
- E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
- E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (7)
- E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (8)
- E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze (8)
- E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
- E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
- E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, sepolcri e le tombe di famiglia
- E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

(7) Edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimento di auto, per sale di aspetto di tramvie, pesce pubbliche, etc.

**Entità urbane****GRUPPO F**

- F/1 Area urbana
- F/2 Unità collabenti
- F/3 Unità in corso di costruzione
- F/4 Unità in corso di definizione
- F/5 Lastre solari
- F/6 Fabbricati in attesa di dichiarazione